

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2022)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 3242/2024

**Bando unico regionale – calamità naturali verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2024**

**Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01 “Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da
calamità naturali”**

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi della Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01
3. Beneficiari
4. Condizioni di ammissibilità del beneficiario
5. Condizioni di ammissibilità dell'intervento
6. Aree di intervento
7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili
8. Cumulo degli aiuti
9. Risorse finanziarie
10. Criteri di priorità domanda di sostegno

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

11. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
12. Perizia asseverata
13. Istruttoria delle domande di sostegno e assunzione della decisione individuale di concessione degli importi forfettari
14. Presentazione delle domande di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione degli importi forfettari
15. Controlli
16. Vincoli di destinazione
17. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni
18. Obblighi informativi
19. Disposizioni finali

Elenco Allegati

1. Schema Perizia asseverata
2. Metodologia realizzazione materiale fotografico
3. Tabelle di riduzione dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni
4. Dichiarazione per controllo assenza doppio finanziamento
5. Schema relazione tecnica tipo di danno per lavori ancora non realizzati

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione, per l'anno 2025, agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 nell'ambito della **Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01** “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali”, per il ripristino dei danni subiti dal potenziale produttivo agricolo per effetto delle calamità naturali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024, individuati:

- dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.1.100 del 21 settembre 2024,
- dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.1.109 del 5 novembre 2024.

Il presente bando che definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento, resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014-2020, proposte con la deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 3 febbraio 2025.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni della Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015 (di seguito PSR), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 3 febbraio 2025;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 18, comma 1, lettera b), e successive modifiche;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Reg. (UE) n. 2220/2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. (UE) n. 3242/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali;
- L.R. n. 15/2021 recante “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34).

2. Obiettivi della Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01

La Misura 23 – Tipo di operazione 23.1.01 mira a consentire il ripristino del potenziale produttivo agricolo (S.A.U.) danneggiato/distrutto per effetto delle calamità naturali richiamate nel paragrafo “Premessa” e a favorire la pronta ripresa dell'attività dell'impresa agricola, a condizione che dette calamità naturali abbiano danneggiato non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

Le risorse per la misura sono programmate con un tasso di cofinanziamento FEASR del 100%.

3. Beneficiari

Imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. **con danno pari o superiore al 30 % del potenziale agricolo produttivo (S.A.U.)** e ricadenti nelle aree individuate nella **CDPC n. 1.100/2024** e nella **CPDC n. 1.109/2024**.

4. Condizioni di ammissibilità del beneficiario

Per essere beneficiaria, l'impresa agricola al momento della domanda deve:

- 4.1. ricadere nei territori danneggiati come da CDPC n. 1.100/2024 e CPDC n. 1.109/2024;
- 4.2. risultare iscritta ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
- 4.3. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole: i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare, per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo;
- 4.4. avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall'INPS. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci. Qualora i richiedenti esercitino l'attività agricola, detta verifica si intende svolta in relazione a tale attività.

5. Condizioni di ammissibilità dell'intervento

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- 5.1. il danno al potenziale produttivo agricolo danneggiato/distrutto è riferito alla S.A.U. in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- 5.2. il piano colturale di riferimento è il PCG 2025 che deve essere obbligatoriamente formalizzato dall'impresa richiedente, prima della presentazione della domanda di sostegno;

- 5.3. esistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale considerata e il danno subito dall'impresa;
- 5.4. il danno deve risultare pari o superiore al 30% del potenziale produttivo agricolo interessato riferito alla S.A.U..

6. Aree di intervento

La S.A.U. oggetto di intervento deve trovarsi nei territori interessati dalle calamità naturali riconosciute eccezionali dalle seguenti Ordinanze:

- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.1.100 del 21 settembre 2024, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, **a partire dal giorno 17 settembre 2024**, nel territorio delle province di **Reggio-Emilia**, di **Modena**, di **Bologna**, di **Ferrara**, di **Ravenna**, di **Forlì-Cesena** e di **Rimini**”;
- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.1.109 del 5 novembre 2024, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, **a partire dal giorno 17 ottobre 2024**, nel **territorio della Regione Emilia-Romagna**”.

7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili

Individuazione del tipo di danno con riferimento al deposito medio di sedimenti

Qualora la superficie dell'appezzamento, definito in termini di coltura omogenea nell'ambito del piano colturale, sia interamente interessata dall'evento calamitoso, occorre individuare il tipo di danno prevalente.

Negli altri casi si deve procedere al calcolo della porzione di superficie interessata rispetto dai danni, escludendo la restante parte non coinvolta.

Tipologie di danno e modalità di ripristino

In relazione alla diversa tipologia di danno subito dal potenziale produttivo sono definite le seguenti modalità di ripristino:

1. **Tipo di danno 1: terreno libero (seminativi) con deposito di sedimenti medio tra 1 centimetro e 3 centimetri**, il cui ripristino prevede:
 - a. dopo che l'acqua superficiale è defluita, in primo luogo di intervenire con un ripuntatore a distanza di 1,5 metri per favorire il drenaggio e arieggiamento;
 - b. in un secondo tempo, quando il terreno è in “tempera”, una aratura nei primi 40 cm per mescolare i sedimenti;
 - c. una frangizollatura e successiva erpicatura di affinamento;
 - d. la pulizia della rete scolante;

2. **Tipo di danno 2 - coltivazione arborea (compreso vigneto) ripristinabile con deposito di sedimenti medio tra 1 centimetro e 3 centimetri**, il cui ripristino prevede:
 - a. una ripuntatura tra le file a distanza di circa 3 metri;
 - b. lavorazioni successive di gebiatura/estirpatura e vangatura/erpatura rotativa;
 - c. una erpatura di affinamento;
 - d. la pulizia della rete scolante;
3. **Tipo di danno 3 - terreno libero (seminativi) con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri**, il cui ripristino prevede:
 - a. dopo che l'acqua superficiale è defluita, una livellatura per distribuire in modo uniforme il sedimento per diminuirne gli effetti negativi sulla struttura del terreno;
 - b. successivamente una ripuntatura a distanza di 1,5 metri per favorire il drenaggio e l'arieggiamento;
 - c. quando il terreno è in "tempera" una aratura nei primi 40 cm per mescolare i sedimenti ed interrare l'ammendante organico distribuito (2,5 t di sostanza secca/ettaro);
 - d. una frangizollatura e successiva erpatura di affinamento;
 - e. la pulizia della rete scolante;
 - f. eventuale rimozione di materiali da inondazione;
4. **Tipo di danno 4 - coltivazione arborea (compreso vigneto) ripristinabile con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri**, il cui ripristino prevede:
 - a. un'operazione di livellamento per distribuire in modo uniforme il sedimento nell'interfila eventualmente preceduto dalla rimozione di materiale residui (qualora necessario);
 - b. una ripuntatura tra le file a distanza di circa 3 metri;
 - c. la distribuzione di ammendante organico (2,5 t di sostanza secca/ettaro) che dovrà essere interrato con lavorazioni successive di gebiatura/estirpatura;
 - d. due interventi di vangatura/erpatura rotativa seguita da una erpatura di affinamento;
 - e. la pulizia della rete scolante;

- f. eventuale rimozione di materiali da inondazione;
5. **Tipo di danno 5 - coltivazione arborea (compreso vigneto) non ripristinabile con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri**, il cui ripristino prevede:
- a. un'operazione di espianto della coltura danneggiata irreparabilmente e alla rimozione del materiale portato dall'inondazione;
 - b. il livellamento per distribuire in modo uniforme il sedimento e ripristinare il piano di campagna;
 - c. successivamente eseguire una ripuntatura a distanza di circa 1,5 metri;
 - d. la distribuzione di ammendante organico (2,5 t di sostanza secca/ettaro) che dovrà essere interrato con l'aratura profonda a 40 cm;
 - e. successiva frangizollatura/vangatura e da una erpicatura di affinamento;
 - f. la pulizia della rete scolante.

La quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici oggetto di ripristino deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno.

Per gli interventi di ripristino sono definiti i seguenti importi forfettari:

1. **Tipo di danno 1: terreno libero (seminativi) con deposito di sedimenti medio tra 1 centimetro e 3 centimetri:**
 - a) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) previste per il “Tipo di danno 1”: **880** euro a ettaro
2. **Tipo di danno 2 - coltivazione arborea (compreso vigneto) ripristinabile con deposito di sedimenti medio tra 1 centimetro e 3 centimetri:**
 - a) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) previste per il “Tipo di danno 2”: **620** euro a ettaro
3. **Tipo di danno 3 - terreno libero (seminativi) con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri:**
 - a) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) previste per il “Tipo di danno 3”: **1.290** euro a ettaro;
 - b) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) previste per il “Tipo di danno 3”: **2.030** euro a ettaro
4. **Tipo di danno 4 - coltivazione arborea (compreso vigneto) ripristinabile con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri:**

a) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) previste per il “Tipo di danno 4”: **1.290** euro a ettaro,

b) esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) previste per il “Tipo di danno 4”: **2.030** euro a ettaro

5. Tipo di danno 5 - coltivazione arborea non ripristinabile con deposito di sedimenti medio maggiore di 3 centimetri:

a) VIGNETO: esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) previste per il “Tipo di danno 5”: **3.900** euro a ettaro

b) FRUTTETO: esecuzione operazioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) previste per il “Tipo di danno 5”: **4.550** euro a ettaro.

Le lavorazioni previste nei singoli tipi di danni sopra elencati, devono essere tutte effettuate, la mancata esecuzione anche di una sola lavorazione, determina la non ammissibilità dell'intero importo forfettario, stabilito per il ripristino di quello specifico danno.

I ripristini se non realizzati prima della presentazione della domanda dovranno essere conclusi entro il 15 settembre 2025.

8. Cumulo degli aiuti

Il sostegno previsto **non sarà cumulabile** con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta

9. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad **euro 6.362.767,00**.

10. Criteri di priorità domanda di sostegno

Non sono previsti criteri di priorità.

Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziaste siano inferiori alle risorse finanziarie richieste e ritenute ammissibili in fase istruttoria, si procederà ad una riduzione proporzionale della S.A.U. danneggiata/distrutta per ogni singolo richiedente.

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

11. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando, spetta al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, che potrà avvalersi anche di supporti esterni attivati attraverso l'assistenza tecnica del PSR 2014-2022.

11.1. *Presentazione delle domande*

Le domande di sostegno a valere sul presente bando dovranno essere presentate a decorrere dalla data di apertura dello specifico modulo sul Sistema Informativo Agrea (SIAG) che verrà comunicata sul sito regionale - Portale Agricoltura - **ed entro il termine perentorio delle ore 13.00.00 del 23 aprile 2025.**

Le domande di sostegno dovranno essere presentate su apposito applicativo Siag che permetterà di dichiarare in modo grafico la S.A.U. danneggiata per tipo di danno secondo le modalità indicate al punto 7 del presente avviso.

Ciascuna impresa può presentare un'unica domanda di sostegno.

Entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, sebbene caricati, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Decorso tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

Entro il medesimo termine anche il fascicolo aziendale digitale dovrà risultare formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021.

Decorso tale termine le domande non potranno essere più integrate e il fascicolo non potrà più essere aggiornato ai fini del presente bando.

11.2. *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*

La domanda all'atto della protocollazione dovrà essere corredata dagli allegati di seguito indicati, **pena la non ammissibilità**. Tali allegati dovranno essere caricati in formato digitalizzato, mediante upload di file sul sistema SIAG, secondo le disposizioni previste dalla Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande di AGREA:

- a) nel caso in cui i lavori conseguenti al danno e volti al ripristino della fertilità dei suoli per il ripristino del potenziale produttivo, siano:
 - **iniziati e/o completati prima della presentazione della domanda di sostegno** è necessario allegare **una perizia asseverata** redatta da professionista abilitato secondo lo schema di cui all'**Allegato 1)** al presente bando, che attesti con riferimento alla S.A.U.:
 - l'esistenza del nesso causale diretto tra la calamità naturale considerata e il danno subito dall'impresa, nonché la sua sintetica descrizione;

- lo stato dei suoli ante e post ripristino con allegato il relativo materiale fotografico giustificativo, secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 2)** al presente bando;
- la S.A.U. danneggiata/distrutta per tipo di danno, come indicato al punto *“7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili”* e di conseguenza il potenziale produttivo danneggiato e la S.A.U. complessiva;
- la percentuale di potenziale produttivo danneggiato/distrutto da calcolare come rapporto tra la S.A.U. danneggiata/distrutta e la S.A.U. complessiva;
- tipo di danno e lavorazioni svolte per il ripristino del potenziale produttivo (S.A.U.), quando ricomprese nell'elenco di cui al punto *“7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili”*;
- **riferiti a tipi di danno che prevedono un deposito di sedimenti superiore ai 3 centimetri** è necessario allegare **una perizia asseverata** redatta da professionista abilitato secondo lo schema di cui all'**Allegato 1)** al presente bando, che attesti con riferimento alla S.A.U.:
 - l'esistenza del nesso causale diretto tra la calamità naturale considerata e il danno subito dall'impresa, nonché la sua sintetica descrizione;
 - lo stato dei suoli ante ripristino con allegato il relativo materiale fotografico giustificativo, secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 2)** al presente bando;
 - la S.A.U. danneggiata/distrutta per tipo di danno, come indicato al punto *“7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili”* e di conseguenza il potenziale produttivo danneggiato e la S.A.U. complessiva;
 - la percentuale di potenziale produttivo danneggiato/distrutto da calcolare come rapporto tra la S.A.U. danneggiata/distrutta e la S.A.U. complessiva;
 - tipo di danno e lavorazioni svolte per il ripristino del potenziale produttivo (S.A.U.), quando ricomprese nell'elenco di cui al punto *“7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili”*;
- **riferiti a tipi di danno che prevedono un concomitante deposito medio di sedimenti ricompreso tra 1 e 3 centimetri e deposito di sedimenti superiore ai 3 centimetri** allegare **una perizia asseverata** redatta da professionista abilitato secondo lo schema di cui all'**Allegato 1)** al presente bando, che attesti con riferimento alla S.A.U.:
 - l'esistenza del nesso causale diretto tra la calamità naturale considerata e il danno subito dall'impresa, nonché la sua sintetica descrizione;

- lo stato dei suoli ante ripristino e post ripristino quanto effettuato, con allegato il relativo materiale fotografico giustificativo, secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 2)** al presente bando;
 - la S.A.U. danneggiata/distrutta per tipo di danno, come indicato al punto *"7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili"* e di conseguenza il potenziale produttivo danneggiato e la S.A.U. complessiva;
 - la percentuale di potenziale produttivo danneggiato/distrutto da calcolare come rapporto tra la S.A.U. danneggiata/distrutta e la S.A.U. complessiva;
 - tipo di danno e lavorazioni svolte per il ripristino del potenziale produttivo (S.A.U.), quando ricomprese nell'elenco di cui al punto *"7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili"*
- **non siano iniziati al momento della presentazione della domanda di sostegno, con deposito medio di sedimenti ricompreso tra 1 centimetro e 3 centimetri** allegare una relazione tecnica secondo lo schema di cui all'**Allegato 5)** al presente bando, nella quale sia dichiarato dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato, con riferimento alla S.A.U.:
- l'esistenza del nesso causale diretto tra la calamità naturale considerata e il danno subito dall'impresa, nonché la sua sintetica descrizione;
 - lo stato dei suoli ante ripristino, con allegato il relativo materiale fotografico giustificativo, secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 2)** al presente bando;
 - la S.A.U. danneggiata/distrutta per tipo di danno, come indicato al punto *"7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili"* e di conseguenza il potenziale produttivo danneggiato e la S.A.U. complessiva;
 - tipo di danno e lavorazioni svolte per il ripristino del potenziale produttivo (S.A.U.), quando ricomprese nell'elenco di cui al punto *"7. Tipo di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili"*
- b) dichiarazione dalla quale risulti che la S.A.U. danneggiata/distrutta e complessiva, con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, sia posseduta al momento della protocollazione della domanda di contributo, con un idoneo titolo di conduzione delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. 15/2021 con riferimento alla data minima presumibile di inizio del vincolo in relazione alla data di adozione della graduatoria e al successivo tempo di realizzazione massimo degli investimenti previsti dal presente bando. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta

inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- c) nel caso in cui il tipo di danno e di conseguenza il suo ripristino, preveda l'apporto di ammendante organico e/o la rimozione di materiale depositato sui terreni, occorre fornire:
- **per i lavori iniziati o conclusi**, la documentazione attestante la fornitura di ammendante organico e/o la documentazione attestante la consegna dei materiali depositati sui terreni presso strutture autorizzate alla gestione dei medesimi;
 - **per i casi in cui i lavori non siano ancora iniziati o completati**, la documentazione di cui al precedente alinea, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento;
- d) dichiarazione del legale rappresentante di non aver usufruito di agevolazioni fiscali e/o altri aiuti/sovvenzioni riconosciuti in relazione al potenziale produttivo agricolo riferito alla S.A.U. danneggiato/distrutto dalle calamità naturali oggetto del presente bando e ammesso agli aiuti previsti al punto *“7. Livello di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili”* e di essere consapevole, che una volta ottenuto il pagamento del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGREA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, secondo lo schema di cui all'**Allegato 4**).

In caso di **espianto vigneti** deve risultare presentata la dichiarazione di causa forza maggiore nonché la comunicazione di intenzione di estirpo secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

In caso di **espianto frutteti** realizzati con fondi comunitari (PSR/OCM), in corso di impegno o in fase di realizzazione/di pagamento, deve risultare presentata la dichiarazione di causa forza maggiore;

Se i lavori di ripristino del tipo di danno subito dal potenziale produttivo agricolo (S.A.U.) danneggiato/distrutto, siano stati realizzati ricorrendo a risorse extra aziendali (ad esempio: contoterzisti, imprese movimento terra, ecc.), ai sensi dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013 saranno considerate ammissibili tutte le attività effettuate a partire dal 17/09/2024 e/o dal 17/10/2024, data di inizio delle calamità naturali;

12. Perizia asseverata

Le perizie asseverate, come esposto anche nei punti che precedono, devono essere redatte da tecnici abilitati, devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica secondo la metodologia indicata nell'**Allegato 2**) al presente bando, i terreni e le colture sia seminatrici che arboree, distrutte e/o danneggiate e la loro

ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il tipo danno subito e gli eventi calamitosi, seguendo lo schema di cui all'**Allegato 1)** al presente bando, nonché la percentuale di danno a carico del potenziale produttivo S.A.U. come indicato alla successiva **Tabella n. 1)** e le lavorazioni necessarie al ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto.

Laddove un'impresa sia in possesso di una perizia redatta in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso, prima della pubblicazione del presente bando, può utilizzarla a condizione che venga integrata con le informazioni eventualmente mancanti.

L'incidenza del danno ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dovrà essere valutata in accordo a quanto specificato nella seguente **Tabella n.1)**:

Tabella n. 1) Modalità determinazione soglia di danno ai fini dell'ammissibilità

TIPOLOGIA BENI DANNEGGIATI	VALUTAZIONE soglia DANNO pari o superiore al 30%
TERRENI AGRICOLI (S.A.U.) DANNEGGIATI	<p>Il totale della superficie aziendale dei seminativi avvicendati e degli arborati intesa come S.A.U., costituisce il denominatore sulla base del quale calcolare la percentuale di incidenza del danno, la cui entità costituisce il numeratore della formula => superficie terreni danneggiati (S.A.U.) / superficie terreni totali (S.A.U.) X 100 ≥ 30%.</p> <p>Nel caso di aziende composte da più UTE (Unità Tecniche Economiche): calcolare il valore complessivo della superficie aziendale (S.A.U.) dei seminati e degli arborati danneggiata/distrutta e la superficie aziendale (S.A.U.) complessiva.</p> <p>Le colture foraggiere permanenti ovvero prati e pascoli, i pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno a breve rotazione, alcune colture permanenti / pluriennali minori, non sono da ricomprendere tra la S.A.U. danneggiata in quanto le lavorazioni previste non sono applicabili ma sono da ricomprendere tra la S.A.U. complessiva dell'azienda.</p>

13. Istruttoria delle domande di sostegno e assunzione della decisione individuale di concessione degli importi forfettari

Il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli interventi realizzati e/o previsti risultino ammissibili, richiedendo eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

In fase di istruttoria delle domande di sostegno si provvederà ad estrarre un campione individuato attraverso modalità e procedure riportate in un apposito verbale, **pari ad**

almeno il 10% delle domande presentate sulle quali si effettueranno verifiche in situ, al fine di accertare il tipo di danno.

A conclusione dell'attività istruttoria, il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione competente assumerà uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Come previsto dal Regolamento (UE) n. 3242/2024, l'importo massimo del sostegno non può superare i 42.000 euro per beneficiario.

Qualora il danno ed il conseguente ripristino del medesimo, risultino superiori ad euro 42.000,00 il richiedente è comunque tenuto a ripristinare lo stato produttivo aziendale per una S.A.U. almeno pari al 30% di quella complessiva.

Spetta al medesimo Settore competente l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole perizie asseverate / dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le istruttorie si concluderanno **entro il 20 giugno 2025**.

La concessione del contributo sarà fatta **entro il 30 giugno 2025**, con atto del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, che provvederà all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa e alla fissazione delle eventuali prescrizioni tecniche.

Il Responsabile del procedimento è il titolare della E.Q. "Interventi in infrastrutture viarie e irrigue" della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (pec: agrsai1@postacert.regione.emiliaromagna.it).

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it presso il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 – Bologna.

14. Presentazione delle domande di pagamento e istruttoria finalizzata alla liquidazione importi forfettari

Entro la data del 30 settembre 2025, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 17 *Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni* del presente bando.

Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa:

- **per i lavori non iniziati e/o completati al momento della presentazione della domanda di sostegno**, una relazione tecnica a dimostrazione dei lavori effettuati con materiale fotografico giustificativo secondo la metodologia indicata **nell'Allegato 2)** al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante o da tecnico abilitato;
- in caso di rimozione residui dai terreni oggetto di intervento di ripristino, documentazione attestante la loro consegna presso strutture autorizzata alla gestione di tali materiali, **se non già allegati alla domanda di sostegno**;
- in caso di utilizzo di ammendanti organici, documentazione attestane la loro fornitura, **se non già allegati alla domanda di sostegno**;
- eventuale documentazione prescritta in fase di concessione;
- dichiarazione del legale rappresentante di non aver usufruito di agevolazioni fiscali e/o altri aiuti/sovvenzioni riconosciuti in relazione al potenziale produttivo agricolo riferito alla S.A.U. danneggiato/distrutto dalle calamità naturali oggetto del presente bando e ammesso agli aiuti previsti al punto "7. Livello di danno, ripristini e importi forfettari ammissibili" e di essere consapevole, che una volta ottenuto il pagamento del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGREA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, secondo lo schema di cui all'**Allegato 4)**.

Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, dopo aver esperito tutte le verifiche finali, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

I controlli prevederanno una visita in situ delle domande di pagamento pervenute entro i termini fissati dal presente bando, nell'ambito del quale si verificherà che i lavori di ripristino indicati in domanda di sostegno siano stati realizzati.

Nel caso in cui i lavori di ripristino siano stati realizzati in modo parziale rispetto a quanto indicato in domanda di sostegno oppure nell'ipotesi in cui non siano state effettuate tutte le lavorazioni previste dal tipo di danno, si procederà a verificare che la S.A.U. danneggiata/distrutta oggetto di ripristino, sia comunque uguale o superiore al 30% della S.A.U. aziendale complessiva. Se tale condizione non è rispettata e il ripristino del potenziale produttivo S.A.U. risulti inferiore al 30% della S.A.U. complessiva, l'intera domanda di pagamento non risulterà ammissibile.

Gli importi di aiuto forfettario saranno erogati successivamente all'avvenuto accertamento della corretta attuazione degli interventi di ripristino del danno alla potenziale produttivo agricolo, inteso come S.A.U. danneggiata/distrutta e ripristinata.

Le imprese già oggetto di verifiche in loco nell'ambito del campione estratto in fase concessoria, non saranno più oggetto di controllo in fase di domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 48 comma 5, lettera c) dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Nel caso in cui in fase di controllo sia rilevata la concomitanza di altri aiuti su danni al potenziale produttivo agricolo (S.A.U.), gli importi concessi ai sensi del presente bando decadranno e non saranno conseguentemente liquidati.

Sarà inoltre necessario effettuare i necessari controlli previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

A tal fine, come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.

14.1. Erogazione del contributo

Non è prevista la liquidazione di anticipi.

In fase di pagamento, AGREA provvederà ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 6 novembre 2021 n. 152 convertito con Legge n. 133/2021, ad effettuare la compensazione degli aiuti liquidati con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

15. Controlli

Il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione effettuerà il controllo sull'ammissibilità delle domande e sulle dichiarazioni rese nonché sulla loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

16. Vincoli di destinazione

La S.A.U. ripristinata con il presente intervento è soggetta a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Su tutte le superfici indicate in domanda come danneggiate e ripristinate agiscono i vincoli di destinazione.

17. Riduzioni dell'aiuto, revoche e sanzioni

17.1. Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione dell'aiuto da applicare sono riportate nell'**Allegato 3)** al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all' 1% del contributo liquidabile a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

17.2. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- a) non venga rispettato il termine di fine lavori;
- b) non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 17.1 per il ritardo massimo di 25 giorni di calendario;
- c) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 17.1 e dall'**Allegato 3)** al presente bando;
- d) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
- e) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- f) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- g) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

Restano ferme le disposizioni in ordine all'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. n. 15/2021.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata l'eventuale durata dell'esclusione dalle provvidenze.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le riduzioni di cui al punto 18.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

18. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto dalla specifica deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

19. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020